

L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive

Libero Gerosa

(Biblioteca Teologica. Sezione Canonistica 1) Eupress, Pregassona (Lugano) 2001, pp. 240.

Mi spetta quotidianamente, nella veste di giudice, applicare la legge e quindi innanzitutto conoscerla nel suo tenore, nel suo senso, nel suo spirito e nella sua portata. La norma è espressa in termini solitamente generali e si applica a casi solitamente concreti. Da ciò nasce per il giudice il bisogno continuo di inserire la regola astratta nella fattispecie, o viceversa. Questo abbinamento non può essere meccanico, questo lavoro non può essere svolto in modo automatico; d'altra parte, tutti devono essere trattati nella stessa maniera, trovandosi in condizioni simili. L'esclusione dello schematismo e la necessità di trovare la soluzione giuridica del caso specifico in una norma di per sé generale, nel rispetto dell'uguaglianza di trattamento, rendono il lavoro del giudice speciale e questa occasione propizia per alcune riflessioni.

1. Metodo interpretativo delle leggi: diritto canonico e diritto ordinario

Entra immediatamente e di prepotenza in questo quadro il concetto di interpretazione della legge, attorno a cui si svolge, pur con il particolare riferimento a quella ecclesiastica, l'odierno incontro. Esporrò brevemente, con la concisione che credo desiderata, alcune peculiarità del metodo interpretativo delle leggi secondo il diritto ordinario, avendo lo sguardo rivolto al sistema ecclesiastico. Vedremo quali sono i punti di distacco tra i due ordinamenti e quali le coincidenze; cercherò, là dove se ne presenti l'occasione, di trarne motivo di impulso per un dialogo tra il mondo laico e quello canonico: e il tutto, avendo l'attenzione rivolta a questa ammirevole

opera del professor Libero Gerosa¹, di cui oggi particolarmente e volentieri sottolineiamo l'originalità e il valore.

Uno dei cardini dello Stato moderno, che ha influsso sul criterio interpretativo, è il principio della separazione dei poteri e un altro quello della sua laicità. Non mi soffermerò su quest'ultimo aspetto ove la diversità dell'orientamento dello Stato ordinario rispetto a quello della Chiesa ha una motivazione ovvia e in definitiva connaturale al singolo sistema. Più interessante è, nell'ambito del nostro tema, inerente all'interpretazione della legge, il quesito della separazione dei poteri, che nella Chiesa ha uno sviluppo assai diverso rispetto a quello che contraddistingue l'ordinamento statale.

2. Diritto canonico

Innanzitutto, la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, per cominciare di lì, attribuisce al Sommo Pontefice la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; d'altra parte, nella concezione cattolica ogni diritto ha il suo fondamento in Dio, e ciò vale in particolare per il diritto della Chiesa, che poggia in primo luogo sulle disposizioni del suo fondatore².

Nell'ordinamento ecclesiale sta inoltre la preoccupazione di difendere l'unità della fede, sicché pare evidente che gli strumenti giuridici e l'organizzazione stessa della Chiesa siano assai improntati alla salvaguardia e alla promozione di quell'unità, pur temperata dal riconosciuto pluralismo nelle sue pratiche esternazioni e dalla promulgazione di due codici. Diversa è invece la posizione dello Stato laico, ove devono sì essere assicurati i principi fondamentali che stanno alla sua base, ma in uno spirito alieno da concezioni unitarie, in linea di massima proprie della fede, e anzi per lei vitali. Va comunque sottolineato nella Chiesa lo sforzo di applicare, a livello interpretativo delle norme, una indubbia duttilità, fermo restando il principio dell'unità nella diversità e della diversità nell'unità. Nell'opera del professor Gerosa questo sforzo assurge a un livello intellettuale e scientifico notevole, con la ricerca e la formulazione di un metodo teologico dell'interpretazione, che la stacca da una concezione rigida e troppo positivistica del diritto canonico, e quindi da schemi di lettura

¹ L. GEROSA, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive*, Pregassona (Lugano) 2001.

² N. RUF, *Das Recht der katholischen Kirche*, Freiburg-Basel-Wien 1983, 27.

ra non essenziali, o fuorvianti. Mi si permetta a questo punto, e per qualche istante, di esporre, per sommi capi, anche per confrontarlo con quello ecclesiale, il metodo interpretativo applicato dai tribunali ordinari.

3. Diritto ordinario

In una sentenza del 19 novembre 1999, il Tribunale federale svizzero ha ricordato e stabilito che la legge va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazione letterale); se il testo legale non è assolutamente chiaro o se più interpretazioni si prestano, il giudice deve ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che la legano ad altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che essa persegue o dall'interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), desumibile dai materiali legislativi; se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se vi sono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente il vero senso della norma, motivi che possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo di essa o dalla sua relazione con altre disposizioni³. Per prendere una decisione rispondente nel miglior modo al sistema e alla finalità della legge, il Tribunale federale svizzero usa in maniera pragmatica l'indicata pluralità di metodi interpretativi, senza fissare tra di loro un ordine di priorità⁴.

Questo pluralismo metodologico, peraltro criticato, ha il pregio della flessibilità: permette di ottenere una decisione corretta e un risultato soddisfacente tenendo conto della *ratio legis*; il giudice, così svincolato da considerazioni formalistiche, può estendere la portata di un testo chiaro, in via analogica, a una fattispecie non coperta dalla norma o, al contrario, non applicarla a un determinato stato di fatto attraverso una riflessione teleologica⁵. Al giudice è riconosciuto pertanto un potere di interpretazione della norma legale variegato e vasto; questo potere si estende alla facoltà accordatagli di colmare le lacune della legge, e di decidere allora secondo la regola ch'egli adotterebbe come legislatore (art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero).

Qui non ci si confonde completamente con il sistema ecclesiastico ove non è alie-

³ DTF 126 II 71, consid. 6d.

⁴ DTF 123 II 464, consid. 3a.

⁵ DTF 121 III 219, consid. 1 d/aa.

na, come si è visto, la necessità di salvaguardare l'unità della dottrina, pur nella diversità della sua applicazione e pur avendo riguardo ai criteri interpretativi del canone 17 del codice di diritto canonico, esposti e sviluppati dal professor Gerosa. L'interpretazione autentica della legge – quella cioè valida in modo generale per tutti i casi e non solo per quello che l'ha originata – deve avvenire secondo il diritto canonico per opera del legislatore medesimo o di chi è da lui autorizzato. Nel diritto statutale l'interpretazione della legge eseguita in sentenza vale per l'avvenire e per tutti i casi analoghi, secondo il principio generale, peraltro conosciuto dal diritto canonico, che designa la giurisprudenza come una delle fonti del diritto: e questa operata dai tribunali è già di per sé, in un certo modo, pur non avendone la dignità formale né la forza della legge, una sorta di interpretazione autentica, concetto sottolineato da Hans Kelsen, per il quale «authentisch, das heisst rechtschaffend, ist die Interpretation durch ein rechtsanwendendes Organ auch dann, wenn sie Recht nur für einen konkreten Fall schafft»⁶. In realtà il giudice dello Stato svolge una importante funzione formatrice del diritto, che invero si ricollega naturalmente con quella interpretativa, il processo di interpretazione delle leggi da parte dei tribunali comportando necessariamente una componente di creatività.

Certo, il giudice, ordinario o ecclesiastico che sia, non può interpretare la legge in modo soggettivo, cioè secondo la sua personale opinione o secondo la sua propria visione, ideologica o di pensiero, delle cose: questo è almeno da sperare, anche se non sempre, e non ovunque, avviene così. Nemmeno può fondarsi il giudice su considerazioni attinenti al diritto desiderabile. Egli deve però sforzarsi di applicare la legge nel modo più conforme possibile alla situazione e alla mentalità attuali, per cui sarà spesso portato ad abbandonare un'interpretazione tradizionale che senza dubbio si giustificava quando la legge è stata elaborata, ma che non è ora più sostenibile per il cambiamento delle circostanze o anche per l'evoluzione delle idee⁷. Mi piace ravvisare a questo proposito un forte punto d'incontro con il metodo del professor Gerosa, che pure cerca, nell'ambito di una concezione di fondo, e quindi coerente, un adattamento interpretativo della norma, svincolandola da schemi di lettura rigidi o formalistici, o fuorvianti. Del resto, il giudice deve sì sottostare alla legge, ma anche capirla, renderla comprensibile e talora persino svelarla: la sentenza non è il

⁶ H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Wien 1960, 352; vedi pure R. FORSTMOSER – W. SCHLUEP, *Einführung in das Recht*, Bern 1998, 303 ss.

⁷ DTF 105 Ib 49, consid. 5 a.

responso dell'oracolo, anche se talvolta così appare, o è (ma in contrasto con la sua natura)⁸.

4. Separazione dei poteri

Per ritornare alla separazione dei poteri, mi permetto un'altra osservazione: il diritto statuale, tanto ligio, e giustamente, a questo principio, fondamentale e irrinunciabile, in realtà, trattandosi dell'interpretazione giudiziaria delle leggi, in qualche modo, lo disattende, mentre lo stesso principio, che pur non lo conosce, sembra in definitiva richiamarlo il diritto ecclesiastico, che ai tribunali, stando almeno al canone 16 del codice di diritto canonico, non assegna tanto potere, e così invasivo. Sta comunque il fatto che, nel diritto statuale, il principio della separazione dei poteri, da assoluto che fu quando Montesquieu lo ha concepito – anche nella prospettiva d'opporre alla pretesa assolutistica dei monarchi una suddivisione delle prerogative sulla base di una loro differenziazione organica, criterio di per sé estraneo alla Chiesa – è stato nelle moderne democrazie in qualche modo relativizzato. Nella nuova costituzione federale svizzera del 18 dicembre 1998 si è ad esempio rinunciato a esplicitarlo in una norma apposita considerando che le diverse funzioni dello Stato interferiscono vicendevolmente in svariati modi, cosicché nessuno dei tre poteri potrebbe mai limitarsi alla sua funzione principale, quasi ne avesse un assoluto monopolio⁹: ciò non significa, ovviamente, che nell'organizzazione generale dello Stato la separazione dei poteri non sia un principio primordiale.

Questo è un altro dei campi dove l'organizzazione statale e quella ecclesiastica, sul piano dogmatico distanti, in qualche modo si avvicinano. In realtà, come si è visto, la separazione dei poteri, tanto peculiare allo Stato moderno sul piano dei principi, e irrinunciabile da questo profilo, non comporta l'automatica ed esclusiva attribuzione di tutte le competenze di un determinato settore a uno solo dei poteri; il parlamento può in realtà essere chiamato a fungere da organo giurisdizionale, e questa stessa funzione compete d'altra parte spesso all'esecutivo, che inoltre, attraverso la via del regolamento e dell'ordinanza emana normative assimilabili alle leggi, anche se le devono rispettare; è in definitiva solo il giudice che sta maggiormente nel

⁸ H. P. WALTER, *Der Methodenpluralismus des Bundesgerichts bei der Gesetzesauslegung*, in *Recht* (1999) 157 ss., in particolare 166.

⁹ Foglio federale svizzero I (1997) 347; A. AUER – G. MALINVERNI – M. HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. I, Bern 2000, n. 56 ss.

suo campo – o dovrebbe starci – e sono i tribunali a svolgere, nell'ordinamento comune, la parte preponderante dell'attività giudiziaria, per la quale fruiscono di una sorta di monopolio con ampi poteri propri, e in una situazione di forte indipendenza dagli altri. Lontani sono i tempi in cui Montesquieu pensava e scriveva – e ciò vale per entrambi gli ordinamenti – che i giudici sono soltanto la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non possono moderarne la forza né mitigarne il rigore, tanto che, dei tre poteri, da lui pur così fortemente sostenuti, quello di giudicare sarebbe in qualche modo vuoto¹⁰. Non è attualmente così.

Oggi giorno prerogative di interpretazione, con una insita componente creatrice del diritto, sono tanto riconosciute al giudice che qualche legge di proposito evita persino di stabilire regole troppo precise al fine di non comprimere un concetto, impedendone l'evoluzione e quindi ostacolandone l'adattamento a nuove o impreviste situazioni: compito, questo, lasciato volutamente alla giurisprudenza¹¹. Il Tribunale federale svizzero è giunto anche a rilevare che la legge acquisisce una sua esistenza propria, slegata dalla volontà del legislatore, non appena entra in vigore¹²: questa formula è stata invero criticata e nella sua applicazione è stato paventato un distacco della norma dal lavoro in cui è sorta e dal legislatore che l'ha così formulata¹³. In altre sentenze il Tribunale federale svizzero è stato tuttavia più sfumato¹⁴, e giustamente, visto che la consultazione dei materiali è utilissima, talora indispensabile.

5. Criteri interpretativi

Nonostante il riconosciuto potere interpretativo dei tribunali statuali, è tuttavia ancora comune, e seguita, e di massima anche fondata, l'opinione che il giudice non possa assumere la responsabilità di una ottimizzazione dell'ordinamento giuridico globale, e nemmeno quella di singole norme, se il legislatore lo impedisce. Certo la sua facoltà non va sino a sostituire il legislatore, riservati i casi ov'egli è esplicitamente autorizzato a farlo (ad esempio sulla base del già menzionato art. 1 cpv. 2 del

¹⁰ MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, XI, 6.

¹¹ Vedi, ad esempio, con riferimento all'espropriazione materiale, A. AUER – G. MALINVERNI – M. HOTTELIER, *op. cit.*, vol. II, Bern 2000, n. 757 ss.

¹² DTF 124 V 185, consid. 3 a.

¹³ G. BIAGGINI, "Ratio legis" und richterliche Rechtsfortbildung, in *Die Bedeutung der "ratio legis"*, Basel-Genève-München 2001, 54-55.

¹⁴ DTF 123 III 24, consid. 2 a; 125 II 244, consid. 5.

Codice civile svizzero). Questa limitazione delle prerogative del giudice nel sistema organizzativo statuale mira a garantire un'equa ripartizione dei poteri e un loro equilibrato uso. Nel diritto canonico la limitazione giunge a impedire al giudice l'interpretazione autentica (*Unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat*), ma ciò al fine di concentrare il controllo della verità teologica in una sola persona, o in un solo organismo. È allora interessante rilevare che, per motivi divergenti, i due sistemi, senza volerlo, si avvicinano nel risultato.

Secondo quanto si legge nel libro di don Libero Gerosa, alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, la volontà del legislatore non deve essere vista astrattamente, ma come un modo di pensare le idee di fondo, cosicché essa può risultare visibile anche da altri atti, strettamente connessi con il testo giuridico soggetto a esame. È quanto anche il Tribunale federale svizzero rileva, forse copiando da lui, affermando l'importanza del criterio di esaminare la norma nel suo contesto¹⁵, siffatto contesto potendosi considerare nella più vasta accezione sottolineata dal professor Gerosa. È in questo senso che un criterio interpretativo indirizza a ricercare, di una norma o di una deliberazione, pur eventualmente adottata con altri intendimenti, un'interpretazione conforme alla costituzione: si ravvisa qui, e si attua, lo sforzo dei tribunali di interpretare la disposizione o l'atto in un ambito più ampio e tenendo conto di un contesto più generale e in qualche modo originario¹⁶.

Il giudice laico, cioè di un Tribunale dello Stato, potrebbe fermarsi qui, e non addentrarsi nella disputa vigorosa riguardo all'interpretazione teologica del diritto canonico, secondo cui esso si sviluppa a partire dai tre elementi fondamentali della costituzione ecclesiale, cioè la Parola di Dio, i sacramenti e i carismi, che lo ispirano e lo determinano. Lo Stato moderno, formato da una collettività organizzata di cittadini legati da comuni ideali o stabiliti nello stesso territorio, conferisce loro una serie di diritti che le costituzioni sanciscono con grande cura e anche con felice magnanimità. In carte internazionali tra le più importanti e le più invocate – si pensi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – l'elencazione dei diritti della persona costituisce anzi la ragione d'essere della normativa o la parte fondamentale. Differenti sono l'organizzazione e la natura della Chiesa che, in quanto comunione di fedeli, non ha come scopo principale

¹⁵ DTF 124 V 185, consid. 3 a; vedi anche P. PICHONNAZ – S. VOGENAUER, *Le "pluralisme pragmatique" du Tribunal fédéral: une méthode sans méthode?*, in *Aktuelle juristische Praxis* (1999) 417 ss., in particolare 420.

¹⁶ DTF 118 Ia 360; 119 Ia 460; 125 I 369; vedi inoltre H. HONSELL – N. P. VOGT – T. GEISER, *Schweizerisches Zivilgesetzbuch I*, Basel-Frankfurt a. M. 1996, n. 5 all'art. 1.

la tutela dei diritti soggettivi dei credenti, ma quella della verità in cui essi credono, e che li unisce. Un modo di salvaguardarla è anche la cura assegnata all'interpretazione: voglio dire all'interpretazione della legge ecclesiale secondo il criterio sviluppato dal professor Gerosa. Il diritto canonico, liberato da una visione troppo positivista, spesso impropria al sistema o limitativa, assurge a ordinamento giuridico strettamente legato a una comunità vivente, cioè alla realtà stessa della Chiesa, di cui è struttura intrinseca e necessaria. Il metodo indicato dal professor Gerosa è pregevole per logica, chiarezza ed efficacia: vi si scorge uno sforzo vivacizzante di tutta l'attività interpretativa che, ancorata a una visione teologica di fondo, permette in virtù di questa stessa visione un adattamento della legge meno laborioso ma nello stesso tempo, date le solide premesse, sicuro alle diverse realtà ecclesiali.

Anche qui non sfugge un accostamento dei due sistemi, accomunati dalla volontà, che li ispira, di rendere più aderente l'applicazione della norma in base alle ragioni che l'hanno motivata e alla concezione globale e profonda in cui è inserita. Il richiamo di un'impostazione teologica riguardo al metodo interpretativo della legge canonica le conferisce una base seria e rassicurante e, soprattutto, un vigore nuovo e fecondo. Questa impostazione premia in definitiva il diritto canonico, cui dà forte consistenza. I fedeli hanno diritto, scrive don Libero Gerosa al termine del suo lavoro, a una risposta teologica. Il suo metodo la dà efficacemente.

L'interpretazione della legge è un'operazione sempre necessaria. Se occorre applicare una norma, occorre anche interpretarla, cioè conoscerla, e a fondo. Per il carattere generalmente astratto della norma e per la concisione con cui è formulata, si impone sempre un intervento attivo, partecipe, cosciente e responsabile del giudice chiamato ad applicarla. L'interpretazione è una disciplina del diritto che merita uno studio accurato, condotto con criterio scientifico. Il professor Gerosa offre un quadro, riferito al diritto canonico, molto suggestivo: in quanto costruisce una teoria interpretativa profonda e coerente, egli offre a tutti forti spunti per conoscere meglio e approfondire questa importante disciplina. Non può quindi essere dimenticato in questo contesto il ruolo svolto dal diritto canonico – che vanta una storia millenaria – sulla formazione del diritto dei nostri Stati, di cui ha influenzato molti istituti giuridici.

6. Conclusione

Ho messo in risalto analogie tra il metodo interpretativo del diritto canonico e quello del diritto comune. Un'analogia perfetta non può tuttavia essere ravvisata o

costruita, né pretesa. Certo, anche il diritto comune non può ridursi a un esasperato positivismo, poiché deve pur tener conto della trascendenza dell'uomo che poi si riflette nel diritto naturale. Visti però i campi molto diversi in cui operano il diritto canonico e quello comune, e visto l'accentuato pluralismo della società retta da quest'ultimo, una sorta di interpretazione teologica – o ad essa assimilabile almeno genericamente – non troverebbe accoglienza nel diritto secolare, perché non gli converrebbe. Oggi siamo tuttavia qui per discutere del libro del professor Gerosa, dedicato all'interpretazione della legge *nella Chiesa*. In questo campo è allora adatto un altro timbro, e quello che si incentra nel metodo teologico presentatoci dall'autore è di una sorprendente suggestività, oltre che di una impareggiabile efficacia. Se consideriamo che la Chiesa è nel contempo una comunione di coloro che credono in Dio e una comunione con Dio, e se di ciò siamo ben convinti, malgrado un certo diffuso tepore ravvisabile al riguardo forse anche in qualche ecclesiastico, allora possiamo ben concludere, e volentieri, che non è affatto un'esagerazione né è un errore ritenere, e qui cito direttamente Gerosa¹⁷, che, secondo l'insegnamento del Concilio, là dove l'Eucaristia non è più celebrata, la Chiesa stessa cessa in qualche modo di esistere come *communio*. Comunione dei fedeli tra loro e con Dio, comunione della Chiesa e delle Chiese sono concetti, e anzi realtà – su cui il professor Gerosa insiste – interdipendenti, che danno senso profondo alla norma ecclesiastica e che permettono di interpretarla in modo dinamico. Il libro del professor Gerosa, che poi puntualmente traduce le sue felici intuizioni in proposte avvincenti, apre orizzonti nuovi e prospettive con cui i canonisti si dovranno inevitabilmente confrontare.

Emilio Catenazzi

¹⁷ L. GEROSA, *op. cit.*, 122-123.